

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE

III^a SEZIONE

L.N.D. Comitato Interregionale

COMUNICATO UFFICIALE N. 197/CGF

(2011/2012)

**TESTI DELLE DECISIONI RELATIVE AL
COM. UFF. N. 040/CGF – RIUNIONE DEL 15 SETTEMBRE 2011**

IL COLLEGIO

Prof. Mario Sanino – Presidente; Avv. Maurizio Greco, Prof. Alfonso Celotto, Avv. Federico Scalingi, Prof. Paolo Tartaglia – Componenti; – Dr. Raimondo Catania - Rappresentante A.I.A; Dott. Antonio Metitieri – Segretario.

1) RICORSO PER REVOCAZIONE EX ART. 39 C.G.S. DELL’A.S.D. VA.LI.CO. MENTANA 1927 AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA FINO AL 31.12.2014 INFLITTA AL CALCIATORE SALTAMACCHIA DAVIDE SEGUITO GARA CAMPIONATO JUNIORES ATLETICO TIVOLI/VALICO MENTANA DEL 22.11.2011 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale Lazio – Com. Uff. n. 34 del 27.1.2011 – Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale presso il Comitato Regionale Lazio – Com. Uff. n. 34 del 27.1.2011)

Il Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale Lazio con Com. Uff. n. 34 del 27.1.2011, infliggeva a carico del calciatore Saltamacchia Davide, tesserato in favore della società VA.LI.CO. Mentana 1947, la sanzione della squalifica fino al 31.12.2014 perché *“al termine della gara, dapprima colpiva l’arbitro con un pugno all’addome provocandogli lieve dolore quindi stratonava per la maglia, danneggiandola, rivolgendogli frasi gravemente offensive e minacciose. Successivamente afferrava il Direttore di gara per il collo stringendo fino a quando l’Arbitro stesso riusciva a divincolarsi dalla morsa”*.

Il Club laziale, sulla base di una diversa ricostruzione fattuale degli accadimenti, chiede di scagionare il tesserato Saltamacchia Davide in quanto il vero autore dei gravi comportamenti riportati negli atti ufficiali di gara doveva essere individuato nel calciatore Palpacelli Davide, che, volontariamente, con nota scritta, si assumeva la piena responsabilità degli eventi.

La Commissione adita, tuttavia, confermava la decisione assunta in prime cure (cfr Com. Uff. n. 41 del 24.2.2011) atteso che, a seguito di un supplemento istruttorio consistito nell’audizione dell’Arbitro della gara, lo stesso ufficiale confermava senza obra di dubbio quanto riportato nel suo referto.

Ricorre a questa Corte di Giustizia Federale la società VA.LI.CO. Mentana 1947 nell’interesse del suo calciatore riproponendo con breve nota scritta le argomentazioni spese innanzi la Commissione Disciplinare Territoriale.

Preliminarmente questa Corte di Giustizia Federale – III Sezione giudicante - osserva come il reclamo sia inammissibile.

Affinché possa invocarsi l’istituto della revocazione è necessario che sussistano determinati presupposti. Infatti secondo un consolidato e condivisibile indirizzo giurisprudenziale (da ultimo C.d.S. 4097/2007 nonché C.d.S. 7489/2009) che *“la falsa percezione da parte del giudice della realtà processuale che giustifica e rende ammissibile l’istanza di revocazione deve consistere in una svista obiettivamente ed immediatamente rilevabile che abbia portato ad affermare l’esistenza di un fatto decisivo, incontestabilmente escluso dagli atti o dai documenti di causa, ovvero l’inesistenza di un fatto decisivo che dagli atti e documenti medesimi risulti invece positivamente accertato.*

Così inteso, l'errore di fatto in nessun modo può coinvolgere l'attività valutativa del giudice in relazione a situazioni processuali esattamente percepite nella loro oggettività e quindi non ricorre quando si lamenta una presunta erronea o incompleta valutazione degli atti e delle risultanze processuali o un'anomalia del procedimento logico di interpretazione del materiale probatorio, atteso che in questi casi si è in presenza di un errore di diritto (C.d.S., Sez. V, 19 marzo 2007, n. 1298; Sez. IV, 5 ottobre 2006, n. 5936; 24 marzo 2006, n. 1539).

E' stato altresì puntualizzato che l'errore di fatto idoneo a legittimare la revocazione non soltanto deve, essere la conseguenza di una falsa percezione delle cose, ma deve avere anche carattere decisivo, nel senso di costituire il motivo essenziale e determinante della pronuncia impugnata per revocazione (Cass. civ., sez. I, 29 novembre 2006, n.25376); il c.d. abbaglio dei sensi, quindi, deve riguardare un fatto decisivo, dando luogo ad un stringente rapporto di consequenzialità tra l'erronea supposizione e la decisione resa, tale da poter affermare, con ragionevole certezza, che la seconda si fonda esclusivamente sulla prima (C.d.S., sez. V, 22 novembre 2005, n. 6485)".

Nel caso di specie si osserva che la Commissione Disciplinare ha già valutato compiutamente tutti i fatti nella più estesa connotazione difensiva, in particolare acquisendo un supplemento istruttorio diretto dall'Arbitro dell'incontro.

Essendo pertanto la questione oggetto della presente revocazione già stata esaminata il rimedio si appalesa come sopra evidenziato del tutto inammissibile.

Infatti, appare che con la qui invocata revocazione si cerchi di reintrodurre tutti gli elementi difensivi già vagliati in precedenza apparendo così detta circostanza come attinente ad un apprezzamento in diritto del materiale probatorio offerto che come tale al più porterebbe secondo la prospettazione del ricorrente ad una eventuale (e comunque indimostrata) erronea interpretazione delle circostanze controverse in presenza delle quali potrebbe al più trattarsi di un mero eventuale errore di diritto che in quanto tale impedisce l'esperimento del rimedio (ex art. 39 codice) invocato.

A questo proposito in realtà si cerca con lo strumento della revocazione un terzo grado di giudizio inammissibile nell'ordinamento.

Per questi motivi la C.G.F., dichiara inammissibile il ricorso per revocazione ex art. 39 C.G.S. come sopra come sopra proposto dall'A.S.D. Va.Li.Co. Mentana 1947 di Mentana (Roma). Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

2) RICORSO PER REVOCAZIONE EX ART. 39 C.G.S. DEL CALCIATORE LUCCI PAOLO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA FINO AL 30.6.2013 INFLITTA AL RECLAMANTE SEGUITO GARA SENTINA CALCIO/REAL CENTOBUCHI DEL 26.2.2011 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale Marche – Com. Uff. n. 146 del 2.03.2011 – Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale presso il Comitato Regionale Marche – Com. Uff. n. 164 del 25.3.2011)

Con riferimento all'incontro di calcio Sentina Calcio/Real Centobuchi del 26.2.2011, il Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale Marche ha comminato la squalifica sino al 30.6.2014 del calciatore Lucci Paolo del Sentina Calcio, per aver questi, dopo la sua espulsione, "colpito con un calcio alla gamba l'arbitro, procurandogli con i tacchetti una ferita e momentaneo dolore. A fine gara minacciava nuovamente l'arbitro".

Avverso la decisione del Giudice Sportivo, l'odierno istante ha proposto reclamo alla Commissione Regionale Marche. Quest'ultima con decisione del 22.3.2011 ha ridotto la squalifica a carico del calciatore sino al 30.6.2013.

Con il ricorso in esame, il calciatore Lucci Paolo chiede la revocazione della precedente decisione resa dalla Commissione Disciplinare Territoriale delle Marche -, adducendo il ritrovamento di una ripresa video, di cui ha prodotto copia, "relativa agli episodi contestati che ne riduce fortemente, se non addirittura annulla, la gravità e la portata".

Il ricorso è carente del necessario requisito dell'ammissibilità.

La "nuova prova" che dovrebbe portare, secondo gli intendimenti dell'istante, alla revoca della decisione impugnata, è, infatti, costituita da un documento, la "ripresa video", che non può trovare ingresso nel giudizio *de quo*.

L'art. 35 comma 1.3 C.G.S. stabilisce, infatti, che la parte può depositare filmati di "documentata provenienza"; a tal proposito, si osserva che il video depositato dall'istante non offre neppure la piena garanzia tecnica e documentale richiesta per la sua utilizzabilità *ex art. 35.1.1 C.G.S.*, a fronte di un referto arbitrale che assurga al ben noto rango di prova privilegiata.

Per questi motivi la C.G.F., dichiara inammissibile il ricorso, per revocazione *ex art. 39 C.G.S.*, come sopra proposto dal calciatore Paolo Lucci.

Dispone incamerarsi la tassa reclamo.

II COLLEGIO

Prof. Mario Sanino – Presidente; Avv. Maurizio Greco, Avv. Maurizio Borgo, Prof. Piefrancesco Grossi, Avv. Alessandro Luciano, – Componenti; Dr. Raimondo Catania – Rappresentante A.I.A.; Dott. Antonio Metitieri – Segretario.

4) RICORSO DELL'A.C.R. MESSINA S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELLA PENALIZZAZIONE DI PUNTI 1 IN CLASSIFICA GENERALE DA SCONTARSI NELLA STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 E AMMENDA DI € 5.000,00 ALLA RECLAMANTE, INFLITTA A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER RESPONSABILITÀ DIRETTA, AI SENSI DELL'ART. 4, COMMA 1 C.G.S., NELLA VIOLAZIONE ASCRITTA AL SIG. MATORANO BRUNO, ALL'EPOCA DEI FATTI PRESIDENTE E LEGALE RAPPRESENTANTE PRO TEMPORE DELL'A.C.R. MESSINA S.R.L. - NOTA N. 9600/1223PF10-11/AM/MA DELL'8.6.2011 (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 7/CDN del 28.7.2011)

Con la decisione in epigrafe indicata la Commissione Disciplinare Nazionale, affermata la responsabilità del signor Matorano Bruno (all'epoca dei fatti Presidente dell'A.C.R. Messina) per aver ommesso di eseguire nel termine assegnato il pagamento di una somma dovuta al signor Vincenzo Nuccio e della seconda a titolo di responsabilità diretta *ex art. 4, comma 1, C.G.S.*, li condannava l'uno alla inibizione per mesi sei e l'altra alla sanzione di 1 punto di penalizzazione in classifica generale, da scontare nella Stagione Sportiva 2011/2012, oltre che alla ammenda di €5.000,00.

E' da precisare preliminarmente che il gravame in oggetto è stato proposto unicamente nell'interesse della società, la quale si duole, deducendo anzitutto che la condotta censurata riguarda comportamenti posti in essere dalla precedente proprietà e non dalla attuale gestione. In subordine, inoltre, la stessa difesa invoca una serie di precedenti concernenti analoghe vicende per i quali sarebbero state applicate sanzioni meno pesanti e, comunque, invoca l'applicazione di un trattamento meno severo.

Va immediatamente chiarito, a scanso di equivoci, che nel caso in questione non si tratta di far valere una responsabilità per fatto altrui, continuando nella sua integralità la vita della società reclamante nonostante l'avvenuto indubbio cambiamento di gestione.

In secondo luogo, va ancora una volta ribadita la giuridica inutilità ed inconsistenza del richiamo a precedenti più miti attribuiti a questo od anche ad altri organi giudicanti, posta la mancanza nel nostro ordinamento di un vincolo basato su altre decisioni: vincolo, del resto, che qualora esistesse dovrebbe operare non a senso unico, ma anche talvolta con riferimento a pronunce di maggiore severità; vincolo, comunque, che - come dimostra lo studio del diritto comparato - anche nei sistemi ove risulta ammesso trova una applicazione molto meno intensa di quanto comunemente si ritiene.

Tutto ciò premesso, questa Corte, considerate peraltro le circostanze che hanno reso difficile alla società ricorrente evitare la contumacia nel primo grado del giudizio, la sua categoria di militanza, nonché l'avvenuto seppur tardivo pagamento in favore degli atleti di quanto loro dovuto, ritiene di accogliere parzialmente il gravame proposto ed in parziale riforma della decisione impugnata di ridurre a soli 1.000,00 la misura della ammenda a carico della società ricorrente, ferme rimanendo le altre sanzioni comminate.

Per questi motivi in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dall'A.C.R. Messina di Messina riduce la sanzione dell'ammenda ad €1.000,00. Conferma nel resto. Dispone restituirsi la tassa reclamo.

III COLLEGIO

Prof. Mario Sanino – Presidente; Avv. Maurizio Greco, Avv. Maurizio Borgo, Prof. Piefrancesco Grossi, Avv. Nicolò Schillaci, – Componenti; Dr. Raimondo Catania – Rappresentante A.I.A; Dott. Antonio Metitieri – Segretario.

5) RICORSO DELL'A.C.R. MESSINA S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELL'AMMENDA DI € 2.000,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE PER VIOLAZIONE DELL'ART. 4, COMMA 1 C.G.S. A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER RESPONSABILITÀ DIRETTA NELLA VIOLAZIONE ASCRITTA ALLA SIG.RA CHIERICHELLA MARCELLA, ALL'EPOCA DEI FATTI PRESIDENTE DELL'A.C.R. MESSINA S.R.L., - NOTA N. 9626/494PF/10-11SP//FC DEL 9.6.2011 - (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 7/CDN del 28.7.2011)

Con atto spedito in data 1.8.2011, la società A.C.R. Messina S.r.l. chiedeva copia degli atti ufficiali relativi alla decisione della Commissione Disciplinare Nazionale (pubblicata sul Com. Uff. n. 7/CDN del 28.7.2011) con la quale, su deferimento della Procura Federale, è stata irrogata la sanzione dell'inibizione per mesi 3 a carico dell'allora Presidente e legale rappresentante della società A.C.R. Messina S.r.l., sig.ra Marcella Chierichella, e la sanzione dell'ammenda, pari ad €2.000,00, a carico della medesima Società.

A seguito della trasmissione, da parte della Segreteria di questa Corte, in data 25.8.2011, degli atti ufficiali, la società A.C.R. Messina faceva pervenire, in data 1.9.2011, ricorso ex art. 37 C.G.S..

La predetta decisione ha riconosciuto la responsabilità dell'allora Presidente e legale rappresentante della società A.C.R. Messina S.r.l., sig.ra Marcella Chierichella, per avere impegnato, nella preparazione tecnica del precampionato riferito alla Stagione Sportiva 2010/2011, quale collaboratore tecnico, un soggetto, sig. Alberigo Violini, non tesserato.

Il ricorso in epigrafe risulta parzialmente fondato limitatamente alla quantificazione della sanzione irrogata alla Società, odierna ricorrente.

In via preliminare, si evidenzia come la società A.C.R. Messina S.r.l. non contesti la ricostruzione dei fatti, operata dalla Commissione Disciplinare Nazionale, limitandosi a denunciare l'ingiustizia dell'applicazione di una sanzione pecuniaria a carico della predetta società a cagione di comportamenti, contrari alle norme federali, posti in essere dalla precedente gestione societaria, nonché la eccessività della misura della sanzione medesima.

Al proposito, si evidenzia come la responsabilità diretta delle società affiliate alla F.I.G.C., per le condotte ascritte ai soggetti che ricoprono, alla data dei fatti, la carica di legale rappresentante delle medesime, costituisce principio cardine dell'ordinamento federale, consacrato, come noto nell'art. 4.1. C.G.S..

A ciò si aggiunga che sarebbe oltremodo agevole, per una società, sottrarsi all'applicazione delle sanzioni federali semplicemente modificando, successivamente alla commissione di comportamenti disciplinarmente rilevanti, il proprio assetto societario.

Quanto, invece, alla quantificazione della sanzione pecuniaria, operata dal giudice di prime cure, questa Corte ritiene che la stessa risulti sproporzionata rispetto alla condotta ascritta al legale rappresentante della società, odierna ricorrente.

Ed invero, la particolare esiguità (soli 10 gironi) del periodo in cui il sig. Violini ha svolto l'attività di collaboratore tecnico della squadra, in uno alla circostanza che la stessa ha riguardato il periodo di preparazione pre-campionato (periodo nel quale, peraltro, non sono state disputate gare ufficiali), impone una congrua riduzione della sanzione pecuniaria che si ritiene equo determinare nella misura di €1.000,00.

Per questi motivi la C.G.F. in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dall'A.C.R. Messina di Messina riduce la sanzione dell'ammenda ad €1.000,00. Dispone restituirsi la tassa reclamo.

6) RICORSO DELL'A.C.R. MESSINA S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELL'AMMENDA DI € 2.000,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER RESPONSABILITÀ DIRETTA E OGGETTIVA, AI SENSI DELL'ART. 4, COMMI 1 E 2 C.G.S. NELLA VIOLAZIONE ASCRITTA ALLA SIG.RA CHIERICHELLA MARCELLA, ALL'EPOCA DEI FATTI PRESIDENTE DELL'A.C.R. MESINA S.R.L. - NOTA N. 9661/493PF/10-11SP//FC DEL 9.6.2011 - (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 7/CDN del 28.7.2011)

Con atto spedito in data 1.8.2011, la società A.C.R. Messina S.r.l. chiedeva copia degli atti ufficiali relativi alla decisione della Commissione Disciplinare Nazionale (pubblicata sul Com. Uff. n. 7/CDN del 28.7.2011) con la quale, su deferimento della Procura Federale, è stata irrogata la sanzione dell'inibizione per mesi 3 a carico dell'allora Presidente e legale rappresentante della società A.C.R. Messina S.r.l., sig.ra Marcella Chierichella, e la sanzione dell'ammenda, pari ad €2.000,00, a carico della medesima Società.

A seguito della trasmissione, da parte della Segreteria di questa Corte, in data 25.8.2011, degli atti ufficiali, la società A.C.R. Messina faceva pervenire, in data 1.9.2011, ricorso ex art. 37 C.G.S..

La predetta decisione ha riconosciuto la responsabilità dell'allora Presidente e legale rappresentante della società A.C.R. Messina S.r.l., sig.ra Marcella Chierichella, per avere impegnato, nella preparazione tecnica del precampionato riferito alla Stagione Sportiva 2010/2011, quale responsabile tecnico della prima squadra, un soggetto, sig. Ezio Capuano, non tesserato.

Il ricorso in epigrafe risulta parzialmente fondato limitatamente alla quantificazione della sanzione irrogata alla Società, odierna ricorrente.

In via preliminare, si evidenzia come la società A.C.R. Messina S.r.l. non contesti la ricostruzione dei fatti, operata dalla Commissione Disciplinare Nazionale, limitandosi a denunciare l'ingiustizia dell'applicazione di una sanzione pecuniaria a carico della predetta Società a cagione di comportamenti, contrari alle norme federali, posti in essere dalla precedente gestione societaria, nonché l'eccessività della sanzione medesima.

Al proposito, si evidenzia come la responsabilità diretta delle società affiliate alla F.I.G.C., per le condotte ascritte ai soggetti che ricoprono, alla data dei fatti, la carica di legale rappresentante delle medesime, costituisce principio cardine dell'ordinamento federale, consacrato, come noto, nell'art. 4.1. C.G.S..

A ciò si aggiunga che sarebbe oltremodo agevole, per una società, sottrarsi all'applicazione delle sanzioni federali semplicemente modificando, successivamente alla commissione di comportamenti disciplinarmente rilevanti, il proprio assetto societario.

Quanto, invece, alla quantificazione della sanzione pecuniaria, operata dal giudice di prime cure, questa Corte ritiene che la stessa risulti sproporzionata rispetto alla condotta ascritta al legale rappresentante della società, odierna ricorrente.

Ed invero, la particolare esiguità (soli 7 gironi) del periodo in cui il sig. Capuano ha svolto l'attività di responsabile tecnico della prima squadra, in uno alla circostanza che la stessa ha riguardato il periodo di preparazione pre-campionato (periodo nel quale, peraltro, non sono state disputate gare ufficiali), impone una congrua riduzione della sanzione pecuniaria che si ritiene equo determinare nella misura di €1.000,00.

Per questi motivi, la C.G.F. in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dall'A.C.R. Messina di Messina riduce la sanzione dell'ammenda ad €1.000,00. Dispone restituirsi la tassa reclamo.

7) RICORSO DELL'A.C.R. MESSINA S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELL'AMMENDA DI € 2.500,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL

PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DELL'ART. 4, COMMA 1, PER RESPONSABILITÀ DIRETTA NELLA VIOLAZIONE ASCRITTA AL SIG. DI LULLO ALFREDO, ALL'EPOCA DEI FATTI PRESIDENTE E LEGALE RAPPRESENTANTE DELL'A.C.R. MESSINA S.R.L. - NOTA N. 10053/1168PF/10-11/AM/MA DEL 17.6.2011
(Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 7/CDN del 28.7.2011)

Con atto spedito in data 1.8.2011, la società A.C.R. Messina S.r.l. chiedeva copia degli atti ufficiali relativi alla decisione della Commissione Disciplinare Nazionale (pubblicata sul Com. Uff. n. 7/CDN del 28.7.2011) con la quale, su deferimento della Procura Federale, è stata irrogata la sanzione dell'inibizione per mesi 12 a carico dell'allora Presidente e legale rappresentante della società A.C.R. Messina S.r.l., sig. Di Lullo Alfredo, e la sanzione dell'ammenda, pari ad € 2.500,00, a carico della medesima Società.

A seguito della trasmissione, da parte della Segreteria di questa Corte, in data 25.8.2011, degli atti ufficiali, la società A.C.R. Messina faceva pervenire, in data 1.9.2011, ricorso ex art. 37 C.G.S..

La predetta decisione ha riconosciuto la responsabilità dell'allora Presidente e legale rappresentante della società A.C.R. Messina S.r.l., sig. Di Lullo Alfredo, per avere falsamente disconosciuto la propria sottoscrizione, apposta in calce ad una serie di atti di svincolo di calciatori della società A.C.R. Messina S.r.l..

Il ricorso in epigrafe risulta infondato per le seguenti ragioni.

In via preliminare, si evidenzia come la società A.C.R. Messina S.r.l. non contesti la ricostruzione dei fatti, operata dalla Commissione Disciplinare Nazionale, limitandosi a denunciare l'ingiustizia dell'applicazione di una sanzione pecuniaria a carico della predetta Società a cagione di comportamenti, contrari alle norme federali, posti in essere dalla precedente gestione societaria, nonché l'eccessività della sanzione medesima.

Al proposito, si evidenzia come la responsabilità diretta delle società affiliate alla F.I.G.C., per le condotte ascritte ai soggetti che ricoprono, alla data dei fatti, la carica di legale rappresentante delle medesime, costituisce principio cardine dell'ordinamento federale, consacrato, come noto, nell'art. 4.1. C.G.S..

A ciò si aggiunga che sarebbe oltremodo agevole, per una società, sottrarsi all'applicazione delle sanzioni federali semplicemente modificando, successivamente alla commissione di comportamenti disciplinarmente rilevanti, il proprio assetto societario.

Quanto, poi, alla quantificazione della sanzione pecuniaria, operata dal Giudice di prime cure, questa Corte ritiene che la stessa risulti proporzionata rispetto alla gravità della condotta ascritta al legale rappresentante della società, odierna ricorrente, signor Di Lullo Alfredo, consistita nell'aver falsamente disconosciuto - peraltro attraverso denunce, presentate alle Forze dell'Ordine, nelle quali si denunciava il furto di materiale, quali timbri e carta intestata della Società - la propria sottoscrizione apposta in calce ad una serie di atti di svincolo di calciatori della società A.C.R. Messina S.r.l..

Per questi motivi, la C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dall'A.C.R. Messina di Messina.

Dispone incamerarsi la tassa reclamo.

IL PRESIDENTE
Mario Sanino

Publicato in Roma il 27 marzo 2012

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Giancarlo Abete